

Articolo 1 (Disposizione transitoria)

1. I Comuni pubblicano i bandi per il rilascio delle concessioni dei posteggi di cui all'articolo 30 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), in prima applicazione, il 31 dicembre 2016. L'attestazione annuale di cui all'articolo 36bis della l.r. 1/2007 può essere acquisita entro lo stesso termine. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi è fissato al 31 gennaio 2017.

Articolo 2 (Inserimento dell'articolo 36 ter alla l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 36 ter
(Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche)

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio ligure su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale, istituisce il Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo.
2. Il Tavolo di monitoraggio è composto da:
 - 1) un rappresentante della Struttura regionale competente in materia di commercio;
 - 2) un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;
 - 3) un rappresentante del Comune capoluogo di Regione;
 - 4) un rappresentante delle Associazioni di categoria rappresentative del commercio su aree pubbliche.
3. La Regione, attraverso la Struttura competente in materia di commercio, coordina e convoca il Tavolo di monitoraggio.
4. L'attività del Tavolo di monitoraggio è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.”.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 143 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 3 sexies dell'articolo 143 della l.r. 1/2007, è sostituito dal seguente:

“3sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3bis, 3ter e 3quinqies trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017.”.

Articolo 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.